

Pubblicato il 29/09/2021

Sent. n. 2035/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2021, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Vitiello, Francesco Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Maiori, non costituito in giudizio;

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica e Belle Arti di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

-della nota del Comune di Maiori, registrata al Prot. Uscita con n. [omissis] ad oggetto il Parere contrario all'istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di posa stagionale di piscina fuori terra a servizio dell'unità abitativa sita in via [omissis] e notificata in data [omissis];

-della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino registrata al prot. n. [omissis] ad oggetto il parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quale atto presupposto;

OVE E PER QUANTO POSSA OCCORRERE:

della nota prot. [omissis] con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino ha comunicato ai sigg. Scarlato, ai sensi dell'art. 10bis L. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi per l'accoglimento dell'istanza presentata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto ove e per quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologica e Belle Arti di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna il diniego di autorizzazione paesaggistica n. [omissis], adottato dal Comune di Minori per la posa stagionale di una piscina fuori terra delle dimensioni di pianta di m. 4,20 x 8.70 x 1,35h, su un terrazzamento agricolo, pertinenziale ad un immobile sito in via [omissis], unitamente

al presupposto parere vincolante contrario n. [omissis], reso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Salerno ed Avellino.

Solo quest'ultima si è costituita per resistere.

Le ragioni del diniego risiedono nel fatto che l'opera, benché temporanea (otto mesi l'anno), comporta la modifica permanente del suolo con perdita dell'originaria vocazione a terrazzamento agricolo, che è parte fondamentale di un quadro panoramico d'insieme sottoposto a particolare tutela. Essa, inoltre, costituisce una nuova edificazione, esclusa in zona 1b del PUT, anche se a carattere temporaneo.

Infine, "non è stata compiutamente dimostrata la piena liceità del manufatto esistente".

Il ricorso è manifestamente fondato e può essere accolto con sentenza in forma semplificata.

Il provvedimento, infatti, si palesa non adeguatamente motivato, quanto:

a) alla ravvisata violazione del PUC ed alla perdita della vocazione agricola, mancando una valutazione in concreto dell'opera, alla stregua del principio, più volte affermato dal giudice d'appello, secondo cui l'installazione di una piscina che non abbia dimensioni rilevanti, realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza esclusiva dell'immobile esistente, essendo destinata a servizio dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644 e Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951), dal che deriva il principio per cui la piscina pertinenziale è compatibile con la destinazione agricola della zona, laddove essa costituisca una legittima pertinenza dell'edificio residenziale principale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza n. 931/2018);

b) all'omessa dimostrazione della liceità dell'immobile principale, non risultando pendenti provvedimenti sanzionatori, neppure ad opera della stessa Soprintendenza;

c) al dichiarato contrasto con il valore paesaggistico d'insieme dell'area, dacché, anche in disparte il carattere temporaneo e rimovibile dell'opera, non si è tenuto conto di circostanze rilevanti, evidenziate in sede di controdeduzioni, quali quella per cui la piscina "risulta non visibile da tutti punti panoramici circostanti poiché "addossata" al muro di contenimento del terrazzamento a monte, ed è mascherata dal muro di cinta ad est, dalla vegetazione ed altri terrazzamenti ad est e dalla successione di terrazzamenti a sud" (pag. 14 del ricorso) e quella per cui, proprio per smorzare l'impatto visivo, il parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio ha già prescritto "che durante il periodo di installazione della piscina vengano inserite fioriere piantumare con essenze arboree autoctone, lungo i prospetti est e sud, atte a mimetizzare la struttura lignea stessa".

All'annullamento del parere vincolante contrario, segue quello dell'atto di diniego adottato dal Comune, che ha, nel suddetto parere, l'unico presupposto logico-giuridico.

Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il diniego di autorizzazione paesaggistica n. [omissis] ed il presupposto parere contrario n. [omissis].

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO